

Come si vede, sia «l'avanzo di Amministrazione» che «il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa» non sono ricompresi tra i titoli da 1 a 5 delle entrate finali (riportate nella tabella suddetta, e costituite dalle voci «entrate correnti di natura tributaria» (titolo 1), «trasferimenti correnti» (titolo 2), «entrate extratributarie» (titolo 3) «entrate in conto capitale» (titolo 4) e «entrate da attività finanziarie» (titolo 5).

Ed infatti, sia l'avanzo di Amministrazione che il fondo sono riportati prima e al di fuori dei titoli suddetti, all'inizio della stessa tabella:

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011**

BILANCIO DI PREVISIONE						
ENTRATE						
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾			
				PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00		

Ne consegue la illegittimità della disposizione per contrasto con il citato art. 1 comma 711, nonché con gli articoli 81, 117; terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. nonché con l'art. 79 dello Statuto.

Non appare pertanto corretto neppure il richiamo, contenuto nel medesimo art. 7, all'accordo 15 ottobre 2014 «tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, recepito dall'art. 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», nonché il riferimento alla «coerenza con la disciplina concernente l'eshaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare».

Ed infatti nel citato accordo 15 ottobre 2014 si era stabilito che (al punto 10):

10. A decorrere dall'anno 2016 la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a garantire il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano annualmente accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo tale da garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica, definito d'intesa. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti Enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.

Ad ulteriore conferma della illegittimità della norma impugnata, vi è la previsione contenuta nella seconda parte del citato art. 1, comma 711 della legge n. 208/2015, dove si precisa che:

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Come si vede, il legislatore nazionale aveva introdotto una deroga alla possibilità di computare i fondi pluriennali ma limitatamente all'anno 2016 (la disposizione impugnata è invece a regime), mentre nessuna deroga era prevista per il computo dell'avanzo di amministrazione.

